



# *Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio" e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione", che all'art. 3, comma 1, lettera m) individua in capo al Segretario generale le attività inerenti le onoreficenze;

**VISTO** il decreto ministeriale 19 gennaio 2015, n. 8, che ha individuato gli uffici di livello dirigenziale non generale in cui sono articolate le Direzioni generali del Ministero;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1989, n. 406, con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle relative medaglie";

**CONSIDERATA** la necessità di ricostituire la Commissione per la valutazione delle proposte per il conferimento in materia ambientale e delle relative medaglie di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1989, n. 406;

## DECRETA

### Articolo 1

#### *(Diploma di benemerenza in materia ambientale)*

1. Il diploma di benemerenza in materia ambientale, ai sensi di quanto disposto dal DPR n. 406/1989, può essere concesso:

- a) a titolo collettivo: ad enti, associazioni, fondazioni, corpi civili e militari dello Stato per iniziative ed opere di riconosciuto valore in campo ambientale;
- b) a titolo individuale: ai cittadini italiani o stranieri per essersi distinti in attività ordinarie e straordinarie in campo ambientale;
- c) alla memoria: se la persona, non più in vita, si era particolarmente distinta in campo ambientale ovvero ha perso la vita nel corso di operazioni ambientali o anche a seguito di accadimenti avvenuti in tali circostanze avendo dimostrato una particolare sensibilità per la tutela dell'ambiente.

2. Il diploma di benemerenzza prevede il conferimento di medaglie di materiale diverso a seconda della classe del diploma, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406:

- a) di prima classe, con il conferimento della medaglia d'oro;
- b) di seconda classe, con il conferimento della medaglia d'argento;
- c) di terza classe, con il conferimento della medaglia di bronzo.

3. Se si è già in possesso di un diploma di benemerenzza concesso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 406 del 1989, l'istanza di un ulteriore conferimento a titolo individuale non può essere avanzata prima che siano trascorsi tre anni dalla precedente concessione.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 406/1989, nel caso di cittadini italiani residenti all'estero o di cittadini stranieri, le proposte sono esaminate dalla Commissione previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; se le proposte riguardano corpi o comandi delle Forze Armate, sono esaminate dalla Commissione previo sentito del Ministero della difesa.

5. La consegna dei diplomi di benemerenzza avviene, di norma, l'8 luglio di ciascun anno, in occasione delle celebrazioni per l'anniversario dell'istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è data notizia degli avvenuti conferimenti.

## Articolo 2

### *(Istituzione della Commissione per le benemerenzze in materia ambientale)*

1. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1989, n. 406, è istituita, presso l'Ufficio di Gabinetto, la Commissione per le benemerenzze in materia ambientale (di seguito "Commissione").

2. La Commissione è presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o da un Sottosegretario delegato ed è composta dal Capo di Gabinetto del Ministro, dal Capo della Segreteria particolare del Ministro, dal Capo della Segreteria tecnica del Ministro, dal Segretario generale e da 3 esperti di chiara fama nominati con decreto ministeriale.

3. L'incarico di componente della Commissione è svolto a titolo gratuito e non dà diritto ad alcuna corresponsione di compensi, rimborsi spese o di altre indennità comunque denominate. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPR n. 406/1989, i componenti della Commissione estranei al Ministero dell'ambiente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal Segretariato generale nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## Articolo 3

### *(Procedura ordinaria di conferimento delle benemerenzze)*

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 406 del 1989, le proposte di conferimento dei diplomi di benemerenzza in materia ambientale sono formulate da amministrazioni, enti pubblici anche territoriali, istituti culturali e scientifici pubblici e privati, ordini professionali, associazioni produttive e di categoria e associazioni ambientali riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349 del 1986.

2. I soggetti proponenti trasmettono le proposte, per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo pec dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 ottobre di ciascun anno.
3. Nel caso di diploma di benemerenzza a titolo individuale o alla memoria, gli organismi promotori sono tenuti a produrre una proposta di conferimento corredata dai seguenti allegati:
  - a) una scheda biografica del soggetto proposto;
  - b) una dettagliata relazione sulle circostanze che rendono meritoria la proposta di benemerenzza e ne illustrano la condotta civile e morale;
  - c) nel caso di proposte a titolo individuale, un'autocertificazione, resa ai sensi della normativa vigente in materia, debitamente sottoscritta dal segnalato che attesti di non essere stato condannato per delitti non colposi, nonché di essere esente da pregiudizi fiscali o relativi alla regolarità contributiva, accompagnato da copia del documento di identità.
4. Nel caso di benemerenzza a titolo collettivo, gli organismi promotori sono tenuti a produrre una proposta di conferimento corredata dai seguenti allegati:
  - a) una dettagliata relazione sull'attività svolta dall'organismo medesimo e sulle circostanze che rendono meritoria la proposta di benemerenzza;
  - b) un'autocertificazione, resa ai sensi della normativa vigente in materia, che attesti l'assenza di pregiudizi penali e fiscali a proprio carico.
5. La Commissione di cui all'articolo 2 del presente decreto valuta le proposte, di regola, entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmette le candidature valutate positivamente al Segretario generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i successivi adempimenti.
6. Nel caso di benemerenzze alla memoria, la Commissione può disporre termini diversi.

**Articolo 4**

**(Conferimento delle benemerenzze ad iniziativa del Ministro)**

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 406 del 1989, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può proporre di propria iniziativa alla Commissione il conferimento di benemerenzze in qualsiasi momento dell'anno.
2. Le proposte di conferimento di benemerenzza di iniziativa del Ministro, corredate da una breve relazione che illustri l'attività svolta dal soggetto designato, sono valutate dalla Commissione competente entro tre settimane dalla loro presentazione.
3. Il conferimento delle benemerenzze proposte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviene, di regola, entro un mese dall'approvazione da parte della Commissione.

**Art. 5**

**(Disposizioni transitorie)**

1. In sede di prima applicazione, le proposte di benemerenzza per l'anno 2018 sono presentate alla Commissione entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. All'esito dell'istruttoria effettuata da parte della Commissione e, comunque, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le benemerenzze sono conferite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**Articolo 6**

**(Disposizioni finali)**

1. Dal presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale n. 245 del 18 novembre 2015.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo ai sensi della normativa vigente.

Sergio Costa

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL  
MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MAR

Visto l'art. 5, comma 2, R. lgs. n. 123/2011  
Data 18/9/18

Il Dirigente **Antonio Officio I**  
(Dott. Roberto Officio I)

